

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 marzo 2025, n. 026/Pres.

Regolamento di modifica del Regolamento recante criteri e modalità di concessione di incentivi per gli interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza nonché di adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche di sale teatrali ubicate nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 16 agosto 2017, n. 191.

- Art. 1 Modifica al titolo del decreto del Presidente della Regione 191/2017
- Art. 2 Modifica all'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 191/2017
- Art. 3 Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 191/2017
- Art. 4 Modifica all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 191/2017
- Art. 5 Modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 191/2017
- Art. 6 Modifiche all'articolo 6 bis del decreto del Presidente della Regione 191/2017
- Art. 7 Modifica all'articolo 6 ter del decreto del Presidente della Regione 191/2017
- Art. 8 Modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 191/2017
- Art. 9 Inserimento dell'articolo 9 bis nel decreto del Presidente della Regione 191/2017
- Art. 10 Sostituzione dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 191/2017
- Art. 11 Modifica all'articolo 10 bis del Presidente della Regione 191/2017
- Art. 12 Modifica all'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 191/2017
- Art. 13 Modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 191/2017
- Art. 14 Sostituzione dell'articolo 12 bis del decreto del Presidente della Regione 191/2017
- Art. 15 Modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 191/2017
- Art. 16 Modifiche all'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 191/2017
- Art. 17 Entrata in vigore

Art. 1

(Modifica al titolo del decreto del Presidente della Regione 191/2017)

1. Al titolo del decreto del Presidente della Regione 16 agosto 2017, n. 191 (Regolamento recante criteri e modalità di concessione di incentivi per gli interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza nonché di adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche di sale teatrali ubicate nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)), la parola: <<ordinaria>> è soppressa.

Art. 2

(Modifica all'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 191/2017)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 191/2017, la parola: <<ordinaria>> è soppressa.

Art. 3

(Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 191/2017)

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 191/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
<<b) soggetti privati, diversi dalle persone fisiche, che hanno tra i propri scopi statutari la promozione o lo svolgimento di attività culturali o artistiche, senza finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale;>>;
- b) la lettera d) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
<<d) società cooperative che per statuto, o in base all'incidenza dei costi per attività culturali o artistiche, da intendersi come dato medio degli ultimi tre esercizi finanziari, oppure al numero di addetti impiegati in tali attività, da intendersi come dato medio dell'ultimo triennio, svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche.>>;
- c) il comma 3 è abrogato.

Art. 4

(Modifica all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 191/2017)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 191/2017, la parola: <<ordinaria>> è soppressa.

Art. 5

(Modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 191/2017)

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 191/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
<<a) le dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestanti:
1) la qualità di legale rappresentante ovvero di soggetto legittimato dall'istante, secondo le modalità di cui al comma 3;
2) il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4;>>;
- b) dopo la lettera h) è inserita la seguente:
<<h bis) dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante l'ottenimento di altri contributi pubblici o privati per la realizzazione dell'iniziativa oggetto della domanda di incentivo di cui all'articolo 9 bis e impegno a comunicare tempestivamente eventuali ulteriori finanziamenti;>>;
- c) alla lettera i) del comma 2, le parole: <<l'F23>> sono sostituite dalle seguenti: <<il modulo F23 o F24>>;
- d) il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. In caso di domanda presentata e sottoscritta da persona diversa dal legale rappresentante del richiedente, è altresì allegata copia dell'atto che legittima il soggetto diverso dal legale rappresentante del richiedente a presentare e sottoscrivere la domanda di incentivo e le relative dichiarazioni, ovvero copia della procura generale o speciale del legale rappresentante del richiedente a favore del soggetto firmatario della domanda di incentivo e delle relative dichiarazioni. L'atto di procura generale o speciale alla presentazione e sottoscrizione della domanda è redatto secondo il modello pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali e sottoscritto dal legale rappresentante del richiedente con firma autografa o digitale. Qualora l'atto di procura sia sottoscritto con firma autografa, è corredato dal documento di identità in corso di validità del legale rappresentante del richiedente.>>;
- e) al comma 5, dopo le parole: << lettere a) e c)>> sono inserite le seguenti: <<e comma 3>>.

Art. 6

(Modifiche all'articolo 6 bis del decreto del Presidente della Regione 191/2017)

1. All'articolo 6 bis del decreto del Presidente della Regione 191/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2, dopo la parola <<perentorio>> sono inserite le seguenti: <<delle ore 16:00:00>>;
- b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. La domanda è sottoscritta e inoltrata dal legale rappresentante del richiedente ovvero da soggetto legittimato da parte del legale rappresentante del richiedente con le modalità di cui all'articolo 6, comma 3.>>.

Art. 7

(Modifica all'articolo 6 ter del decreto del Presidente della Regione 191/2017)

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 6 ter del decreto del Presidente della Regione 191/2017 è sostituita dalla seguente:

<<c) presentate da un soggetto diverso dal legale rappresentante e prive della procura generale o speciale o dell'atto che lo legittima a presentare e sottoscrivere la domanda di incentivo e le relative dichiarazioni, di cui all'articolo 6, comma 3;>>.

Art. 8

(Modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 191/2017)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 191/2017 la parola: <<adsl>> è sostituita dalla seguente:<<dati>>.

Art. 9

(Inserimento dell'articolo 9 bis nel decreto del Presidente della Regione 191/2017)

1. Dopo l'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 191/2017 è inserito il seguente:

<< 9 bis

(Cumulo di contributi)

1. L'iniziativa progettuale oggetto dell'incentivo regionale di cui al presente regolamento può essere sovvenzionata da altri contributi pubblici o finanziamenti privati eventualmente ottenuti.

2. La somma dei contributi e finanziamenti non può superare la spesa effettivamente sostenuta. In caso contrario, l'incentivo regionale è conseguentemente rideterminato.>>.

Art. 10

(Sostituzione dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 191/2017)

1. L'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 191/2017 è sostituito dal seguente:

<< Art. 10

(Procedimento di concessione e di erogazione dell'incentivo. Avvio dell'iniziativa)

1. Gli incentivi sono concessi previa procedura valutativa a graduatoria di cui all'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

2. Le iniziative risultate ammissibili ai sensi dell'articolo 6 quinquies sono valutate dal Servizio sulla base dei criteri e delle priorità di selezione predeterminati di cui all'articolo 11.

3. Conclusa la fase valutativa, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di cui all'articolo 6 bis, il Direttore centrale competente in materia di cultura approva la graduatoria delle iniziative.

4. La graduatoria di cui al comma 3 e l'eventuale elenco delle iniziative non ammissibili a incentivo con sintesi delle motivazioni di non ammissibilità sono pubblicati sul sito web istituzionale della Regione.

5. A seguito della determinazione delle quote di stanziamento di cui all'articolo 10 bis, ai beneficiari è comunicata l'assegnazione dell'incentivo, con la fissazione del termine fino a dieci giorni per l'eventuale rifiuto dello stesso; decorso inutilmente tale termine l'incentivo si intende accettato.

6. Gli incentivi sono concessi con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato entro novanta giorni dalla data di approvazione della graduatoria. Su richiesta del beneficiario viene contestualmente erogato in via anticipata un importo corrispondente al cento per cento dell'incentivo medesimo. L'erogazione in via anticipata non è subordinata alla presentazione di fidejussioni bancarie o di polizze assicurative o alla prestazione di garanzie patrimoniali, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 1 ter della Legge. In caso di mancata richiesta di erogazione anticipata dell'incentivo, il medesimo è erogato nel termine previsto dall'articolo 12 bis, comma 9.

7. L'iniziativa proposta può essere avviata dal 1 gennaio dell'anno di concessione dell'incentivo e comunque deve avere inizio entro novanta giorni dalla data di ricezione da parte del beneficiario del decreto di concessione.

8. I beneficiari danno tempestiva comunicazione della data di avvio al Servizio, che può effettuare ispezioni e controlli ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

9. Il termine di cui al comma 7 può essere prorogato una sola volta e per un massimo di novanta giorni su richiesta motivata presentata prima della sua scadenza.>>.

Art. 11

(Modifica all'articolo 10 bis del Presidente della Regione 191/2017)

1. Al comma 1 dell'articolo 10 bis del decreto del Presidente della Regione 191/2017, la parola: <<ordinaria>> è soppressa.

Art. 12

(Modifica all'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 191/2017)

1. Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 191/2017, le parole: <<10, comma 2,>> sono sostituite dalle seguenti: <<6 quinquies,>>.

Art. 13

(Modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 191/2017)

1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 191/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo la lettera b) del comma 3, è aggiunta la seguente:
<< b bis) dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante l'entità e la provenienza degli altri contributi pubblici o finanziamenti privati eventualmente ottenuti per la medesima iniziativa.>>;
- b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. Qualora la rendicontazione sia sottoscritta da persona diversa dal legale rappresentante del beneficiario, è altresì allegata copia dell'atto che legittima il soggetto diverso dal legale rappresentante del beneficiario a presentare e sottoscrivere la rendicontazione e le relative dichiarazioni, ovvero copia della procura generale o speciale del legale rappresentante del beneficiario a favore del soggetto firmatario della rendicontazione e delle relative dichiarazioni. L'atto di procura generale o speciale alla presentazione e sottoscrizione della rendicontazione è redatto secondo il modello pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali e sottoscritto dal legale rappresentante del beneficiario con firma autografa o digitale. Qualora l'atto di procura sia sottoscritto con firma autografa, è corredato dal documento di identità in corso di validità del legale rappresentante del beneficiario.>>.

Art. 14

(Sostituzione dell'articolo 12 bis del decreto del Presidente della Regione 191/2017)

1. L'articolo 12 bis del decreto del Presidente della Regione 191/2017 è sostituito dal seguente:

<<Art. 12 bis
(Presentazione della rendicontazione)

1. La rendicontazione è predisposta e presentata al Servizio, esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line cui si accede dal sito istituzionale www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 82/2005, secondo le modalità riportate nelle linee guida per la compilazione delle istanze, pubblicate sulla medesima pagina web. La rendicontazione si

considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.

2. La rendicontazione è sottoscritta e inoltrata dal legale rappresentante del beneficiario ovvero da soggetto legittimato da parte del legale rappresentante del beneficiario con le modalità di cui all'articolo 12, comma 4.

3. La rendicontazione è presentata entro il termine stabilito dal decreto di concessione di cui all'articolo 10, comma 6. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione della rendicontazione, fa fede esclusivamente la data e l'ora della convalida finale effettuata attraverso il sistema informatico.

4. Qualora i documenti allegati alla rendicontazione e caricati sul sistema siano firmati digitalmente, la firma digitale o la firma elettronica qualificata apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b bis).

5. Le linee guida a supporto della predisposizione e dell'invio della documentazione attraverso il sistema informatico sono pubblicate sul sito istituzionale della Regione, www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali.

6. Il termine di rendicontazione stabilito nel decreto di concessione può essere prorogato una sola volta e per un massimo di centottanta giorni su richiesta motivata presentata prima della sua scadenza.

7. In caso di mancato rispetto del termine di cui ai commi 3 e 6, il Servizio fissa un nuovo termine per la presentazione della rendicontazione.

8. La mancata presentazione della rendicontazione nel termine fissato ai sensi del comma 7 comporta la revoca del contributo.

9. La rendicontazione è approvata entro centottanta giorni dalla data di presentazione. Entro il medesimo termine è erogato l'incentivo salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 6.>>.

Art. 15

(Modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 191/2017)

1. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 191/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera f) del comma 2, le parole: <<all'articolo 14, comma 2>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'articolo 14, comma 1, lettera g)>>;
- b) al comma 4, le parole: <<comma 7>> sono sostituite dalle seguenti: <<comma 6>>.

Art. 16

(Modifiche all'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 191/2017)

1. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 191/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera h) del comma 1, le parole <<"IOSONOFRIULIVENEZIAGIULIA">> sono sostituite dalle seguenti: <<"IO SONO FRIULI VENEZIA GIULIA">>;
- b) la lettera i) è abrogata.

Art. 17

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.